

## ADEMPIMENTI

---

### **Fatture elettroniche: quale data indicare?**

di Lucia Recchioni

A seguito delle novità introdotte con il **D.L. 119/2018**, nel **primo semestre 2019** la fattura **elettronica** potrà essere emessa entro il **termine di effettuazione della liquidazione periodica** dell'imposta sul valore aggiunto, **senza applicazione di alcuna sanzione**. La sanzione sarà invece **ridotta dell'80%** nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'Iva del periodo successivo.

Pertanto, a fronte di una consegna di beni avvenuta il **5 gennaio 2019**, il contribuente mensile potrà emettere la fattura elettronica, ad esempio, il **15 febbraio 2019**.

**Quale data dovrà indicare il contribuente nella fattura?** Il 5 gennaio o il 15 febbraio?

**Dal 1° luglio 2019** è previsto che debba essere obbligatoriamente indicata in fattura la **data di effettuazione dell'operazione**, se diversa dalla data di emissione della fattura stessa; tale previsione, però, non riguarderà le fatture emesse nel **primo semestre dell'anno**, con riferimento alle quali, quindi, la data da indicare obbligatoriamente è **una**.

Si potrebbe quindi ritenere che la data da indicare sia soltanto quella di **effettuazione dell'operazione**. Il motivo di tale interpretazione è semplice: mentre la **data di trasmissione** può essere facilmente individuata, essendo tracciata dal Sdi, la **data di effettuazione** dell'operazione deve essere necessariamente indicata dal contribuente per essere nota al Fisco.

L'**interpretazione** appena esposta, sebbene condivisibile, si **scontra** però con la formulazione letterale dell'[articolo 11 D.L. 119/2018](#).

La disposizione di legge, infatti, prevede, solo a decorrere dal **1° luglio 2019**, l'indicazione in fattura della **data in cui è effettuata la cessione dei beni o la prestazione dei servizi**, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

L'introduzione della **lettera g-bis**) all'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#) porta quindi a ritenere che l'attuale **lettera a)**, prescrivendo l'indicazione della **"data di emissione"** debba essere correttamente interpretata come **"data di trasmissione della fattura"**.

Pertanto, tornando al nostro esempio, il contribuente dovrà indicare nel corpo della fattura la data del **15 febbraio** e non quella del **5 gennaio 2019**.

Purtuttavia, la data da tenere a mente per la corretta liquidazione dell'Iva è quella del **5 gennaio**, dovendo appunto l'Iva a debito confluire nella liquidazione dell'**Iva del mese in cui è effettuata l'operazione**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione  
**LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E  
L'ORGANIZZAZIONE DI STUDIO**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)